

**DISTRETTO TURISTICO
"THYRRENIUM TYNDARIS – PARCO DEI MITI"**

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO PER
LA GESTIONE DEL DISTRETTO TURISTICO
"THYRRENIUM TYNDARIS – PARCO DEI MITI"

TITOLO I – Disposizioni Generali.

Art. 1 Denominazione.

I Soggetti aderenti e sottoscrittori, nella persona dei rispettivi rappresentanti legali o da chi da questi delegati costituiscono in forma di Associazione Temporanea di Scopo (di seguito Associazione), ai sensi dell'art. 74 della l.r. 6/2009 e del D.A. n 4 del 16-02-2010, il "Distretto Turistico "THYRRENIUM TYNDARIS – PARCO DEI MITI" comprendente i territori dei Comuni aderenti.

Art. 2 Sede

La sede istituzionale del Distretto è a Patti, in via XX Settembre nr. 110. Sedi operative sono istituite a Tindari, presso il palazzo dei Dioscuri, a Patti, in piazza Marconi 11; a Messina, Milazzo e Barcellona. Altre eventuali sedi possono essere istituite dall'Organismo decisionale per necessità operative derivanti dall'attuazione del Piano di Sviluppo Territoriale (PST).

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è fissata fino al 2030 (duemilatrenta) ed è prorogabile con deliberazione dell'Assemblea dei Soci. Nel caso in cui la durata della associazione fosse prorogata è riservato ai soci dissenzienti il diritto di recesso.

Art. 4 Finalità

L'Associazione, nell'ambito territoriale di competenza del Distretto, persegue i seguenti obiettivi:

- a) sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione;
- b) attuare interventi necessari alla qualificazione dell'offerta turistica urbana e territoriale delle

località ad alta densità di insediamenti turistico-ricettivi;

c) istituire punti di informazione e di accoglienza per il turista, anche telematici, secondo specifiche quantitative e qualitative coerenti con standard minimi omogenei per tutto il territorio della Regione determinati dall'Assessorato Regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti per tutti i distretti turistici riconosciuti;

d) sostenere lo sviluppo di marchi di qualità di certificazione ecologica nonché la riqualificazione delle imprese turistiche con priorità alla standardizzazione dei servizi turistici;

e) promuovere il marketing telematico del proprio distretto turistico per l'ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all'estero;

f) promuovere le strutture ricettive, i servizi e le infrastrutture volte al miglioramento dell'offerta turistica;

g) individuare e proporre particolari tipologie di architettura rurale realizzate tra il XII ed il XX secolo, a prescindere da qualsiasi ipotesi di utilizzazione di natura ricettiva, ristorativa e sportivo - ricreativa, secondo quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2003, n. 378, al fine della loro tutela e valorizzazione. L'Assessorato Regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, di concerto con l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, individuerà i beni da tutelare al fine della adozione degli eventuali regolamenti di attuazione. Gli obiettivi previsti nel presente articolo sono raggiunti attraverso l'attuazione ed il coordinamento dei programmi e delle risorse finanziarie dei soggetti aderenti, ed in particolare del Piano di Sviluppo Turistico di cui all'art. 7 della l.r. 10/2005, di seguito denominato PST. Per il raggiungimento delle finalità istitutive, il Distretto potrà richiedere risorse finanziarie alla Regione, allo Stato, all'Unione Europea, ad altri enti finanziatori pubblici e privati.

Art. 5 Scopo

L'Associazione si propone i seguenti scopi:

- a) concertare le attività di promozione dei territori di riferimento e le attività di commercializzazione del loro prodotto turistico;
- b) svolgere iniziative per far conoscere, rafforzare ed integrare l'offerta territoriale ed i prodotti tematici in essa presente;

- c) favorire l'uniformità e l'efficacia dei servizi prestati dai soggetti istituzionali competenti;
- d) favorire la collaborazione tra soggetti pubblici e privati mirata a rafforzare e valorizzare il prodotto turistico locale;
- e) favorire le attività di aggregazione tra i soggetti associati, creando e sostenendo anche l'avvio di prodotti tematizzati e specialistici, al fine di giungere alla realizzazione di club di prodotto e/o marchi di qualità su prodotti e/o servizi;
- f) attuare interventi necessari alla qualificazione dell'offerta turistica urbana e territoriale delle località coinvolte nel distretto, anche attraverso gestione di beni e servizi sul territorio che possono venire attribuiti e/o concessi da enti e soggetti privati, purché tali attività abbiano finalità turistiche;
- g) favorire la partecipazione dei privati alla progettazione delle attività di cui alle precedenti lettere a), b) e c), per promuovere il coordinamento fra queste e le attività di commercializzazione.

A ciò finalizzato, l'Associazione può effettuare le azioni promozionali e di marketing nonché le opportune azioni attinenti all'informazione, all'accoglienza, all'animazione ed alla promozione turistica ed infine l'attività di formazione professionale alle imprese locali, anche in collaborazione con i soggetti istituzionalmente preposti, svolgendo le predette attività sul territorio di pertinenza del Distretto Turistico, proponendosi di rendere beneficiari, anche in via indiretta, della propria opera di valorizzazione l'economia in generale del territorio.

Art. 6 Soggetto promotore e coordinatore del distretto

Il Consorzio Intercomunale "Tindari – Nebrodi", rappresentante dei promotori, assume il ruolo di soggetto coordinatore e di rappresentante legale, e provvederà alle azioni di rappresentanza, iniziativa e coordinamento. In particolare:

- a) fornisce la sede legale del Distretto e mette a disposizione i locali per le assemblee degli organismi distrettuali;
- b) presenta alla Regione, per il tramite del Presidente, la domanda di riconoscimento ai sensi dell'art. 6 della l. r. 10/2005, nonché le istanze di finanziamento per il PST.

In sede di prima applicazione del presente statuto e per il primo triennio, al fine di meglio implementare la struttura e l'attività del

Distretto, gli attuali Presidente e la struttura amministrativa del consorzio "Tindari – Nebrodi" assumono le omologhe cariche previste dal presente statuto per il distretto.

Titolo II – Soci e Quote sociali

Art. 7 Soci

Sono soci di diritto: il Consorzio intercomunale "Tindari – Nebrodi"; i Comuni, gli Enti Pubblici ed i privati che hanno sottoscritto il Protocollo di Costituzione – allegato al D.A. n. 4 del 16/02/2010 - e trascritti nell'atto costitutivo nonché la Provincia Regionale di Messina, che assume la funzione di coordinamento con gli altri Distretti presenti sul territorio provinciale.

La partecipazione privata, non inferiore al 30% della compagine sociale, sarà mantenuta per tutta la durata dell'Associazione.

I soggetti che aderiscono al Distretto Turistico "THYRRENIUM TYNDARIS – PARCO DEI MITI" non possono aderire ad altri Distretti Turistici Territoriali costituiti ai sensi della l.r. 10/2005 e del D.A. 16/2/2010.

Gli Enti locali sono rappresentati dal Sindaco o da un Assessore da questi delegato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e, fermo restando il diritto di recesso, non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'eventuale recesso dal Distretto potrà avvenire solo dopo almeno tre anni di partecipazione al distretto medesimo

Successivamente al riconoscimento del Distretto Turistico, da parte dell'Assessorato Regionale, potranno diventare soci del Distretto i soggetti privati e/o pubblici e le aggregazioni di fatto, anche temporaneamente costituite, che abbiano approvato lo statuto del Distretto e deliberato di aderirvi versando la quota associativa, determinata ai sensi del presente statuto in sede di costituzione dell'Associazione o dall'Assemblea e manifestato l'impegno a rimanere soci per il triennio di attività del Distretto.

La domanda di ammissione dovrà essere sottoposta ad approvazione dell'Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, il quale se non si pronuncerà entro i successivi trenta giorni, la stessa si intenderà accolta ai sensi dell'art. 4 del D.A. 16/02/2010, fatta salva, in ogni caso, la successiva decisione in merito da parte dell'Assemblea.

I soggetti diversi dagli Enti Locali, per diventare soci, dovranno essere portatori di un prodotto funzionale all'attività dell'Associazione e, se soggetti privati, dovranno essere imprese o associazioni imprenditoriali di categoria, cooperative, aggregazioni o rappresentanze di imprese e servizi che svolgono attività nel settore turistico, sportivo, culturale, sociale, oppure gruppi di imprese alberghiere o ricettive extra alberghiere, o non ricettive ma che abbiano attinenza con l'offerta turistica o capacità di generare interesse turistico o rappresentare un'opzione per la creazione di pacchetti turistici. A titolo indicativo possono essere ristoranti, musei, siti, aziende di produzioni tipiche, artigianali, e simili. Possono essere soci anche gli Istituti di Credito e le Fondazioni, di qualsiasi tipo, come gli enti strumentali e le agenzie di sviluppo. Le istanze di ammissione al distretto provenienti da enti ed organismi pubblici non potranno essere accolte, qualora e fino a quando determinino un abbassamento della partecipazione privata al di sotto della quota del 30% della compagine sociale.

La quota associativa per il primo anno verrà stabilita nell'atto costitutivo.

I soci sono obbligati:

- a) al pagamento della quota associativa;
- b) all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione;
- c) a non svolgere attività in contrasto con quelle dell'Associazione.

La qualifica di socio si perde per:

- recesso;
- decadenza a seguito del mancato versamento della quota associativa;
- espulsione.

Il recesso deve essere comunicato con raccomandata a.r. entro il 31 ottobre e ha effetto dal 1 gennaio successivo, fermo restando che non avrà effetto se non dopo il decorso di almeno tre anni dalla data di avvio del Distretto. Eccezionalmente, l'eventuale recesso nel triennio di attuazione della progettualità assentita, è possibile se non farà venire meno i requisiti di cui all'articolo 3 del D.A. del 16/02/2010, e non sarà possibile ripristinare le condizioni necessarie al mantenimento di tali requisiti.

Nel caso di mancato versamento della quota associativa, l'Associazione provvede alla diffida

fissando un termine per il versamento. Trascorso inutilmente tale termine, il socio decade.

L'espulsione viene deliberata, su proposta dell'Organismo decisionale, dall'Assemblea nel caso di grave violazione degli obblighi di cui alle lett. b) e c) sopra riportate.

L'espulsione viene altresì dichiarata nei confronti del socio che sia stato dichiarato fallito od assoggettato ad altra procedura concorsuale; che non abbia adempiuto le obbligazioni assunte in suo nome e/o per suo conto dall'Associazione; che si sia reso insolvente verso l'Associazione o che abbia compiuto grave inosservanza delle disposizioni di legge e del presente Statuto; che in qualunque modo arrechi grave danno all'associazione e ai soci; che non svolga le attività assegnategli dall'Associazione o non si adegui alle linee guida stabilite.

I soci receduti, decaduti o espulsi decadono anche dalle cariche eventualmente ricoperte negli organi.

I loro sostituti resteranno in carica fino alla scadenza dei rispettivi organi.

I soci receduti, decaduti ed espulsi possono essere riammessi all'Associazione con deliberazione dell'Assemblea su proposta dell'Organismo decisionale.

Art. 8 Quota associativa

La quota associativa annuale viene determinata, dall'Assemblea dei soci, su proposta dell'Organismo decisionale, in base a parametri obiettivi e con differenziazione fra soggetti pubblici e privati.

Per il primo anno verrà determinata nell'atto costitutivo unitamente ai parametri obiettivi.

Per l'intera durata dell'Associazione i soci non potranno chiedere la divisione del fondo sociale né pretendere la restituzione delle rispettive quote salvo diversa deliberazione assembleare.

Titolo III – Organi

Art. 9 Organi

Sono organi del Distretto:

- 1) l'Assemblea degli associati;
- 2) l'Organismo decisionale;
- 3) il Presidente;
- 4) il Revisori dei Conti;

Gli organi durano in carica tre anni e i componenti sono rieleggibili.

Art. 10 L'Assemblea: composizione e funzioni

L'Assemblea è l'organo istituzionale in cui sono rappresentati tutti i soggetti aderenti al Distretto. E' presieduta dal Presidente del Distretto ed è composta: da un rappresentante per ciascun Ente Locale; da un rappresentante per ciascun altro organismo pubblico; da un rappresentante per ciascun soggetto privato.

L'Assemblea ha competenza:

1. sulla definizione ed approvazione delle linee di sviluppo del distretto e delle modalità di coordinamento del comune programma di attività.
2. sulla verifica del rispetto dei reciproci obblighi assunti dai soggetti aderenti. Nel caso in cui si verifichi in capo ad un soggetto il mancato adempimento di tali obblighi, l'Assemblea si riserva la facoltà di deliberare, a maggioranza dei componenti e previa contestazione, la decadenza dall'organo di tale soggetto;
3. all'approvazione del PST e dei progetti di promozione, valorizzazione, comunicazione e informazione delle proposte di offerta turistica, elaborate dall'organismo decisionale, da presentarsi a finanziamento con i relativi bilanci di spesa;
4. all'approvazione della relazione finale, con allegata la relativa documentazione a consuntivo, sui risultati raggiunti al termine dell'attuazione del PST e dei progetti di sviluppo avviati;
5. alla nomina dei componenti dell'Organismo decisionale;
6. alla nomina del revisore dei conti
7. all'approvazione delle eventuali modifiche allo statuto;
8. all'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo;
9. delibera sull'ammissione dei soci;
10. delibera sull'eventuale espulsione dei soci nei casi previsti dallo Statuto su proposta dell'Organismo decisionale;
11. determina la quota associativa annuale, su proposta dell'Organismo decisionale.
12. vigila sull'effettività dei principi di democrazia interna nel funzionamento di tutti gli organi e delle altre articolazioni organizzative del distretto.

Art. 11 Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente, per propria determinazione o su richiesta scritta e debitamente motivata da parte di almeno un terzo dei soci.

Si riunisce almeno due volte l'anno per la verifica delle azioni e delle strategie previste, e per gli adempimenti di cui al comma 7 del precedente articolo.

In prima convocazione, per la validità della seduta, è necessaria la presenza della metà più uno dei soggetti aderenti. In seconda convocazione, da tenersi un'ora dopo la prima convocazione, è sufficiente la presenza di un terzo dei soggetti aderenti.

I componenti dell'Assemblea riceveranno la convocazione tramite comunicazione scritta, mediante semplice lettera, fax e-mail, inviata almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione, nella quale sinteticamente saranno indicate le motivazioni della consultazione che costituiscono l'ordine del giorno della seduta.

L'Assemblea delibera sui punti iscritti all'ordine del giorno a maggioranza semplice dei presenti.

Ogni sottoscrittore potrà farsi rappresentare da soggetto delegato.

La delega scritta ha validità per la sola seduta per la quale è rilasciata.

Ogni modificazione del presente Statuto dovrà essere approvata con la maggioranza di almeno due terzi dei soci.

Art. 12 L'Organismo decisionale

L'Organismo decisionale attua la fase organizzativa ed esecutiva dei progetti di sviluppo avviati in conformità alle linee di indirizzo ed alle indicazioni fissate dall'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti in materia.

Esso è presieduto e convocato dal Presidente e svolge i seguenti compiti:

1. predisporre il PST da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
2. esecuzione delle decisioni dell'Assemblea;
3. definizione dei tempi e modalità operative per i singoli progetti;
4. cura dell'attività di gestione del Distretto con particolare riguardo agli strumenti di coordinamento fra i soggetti sottoscrittori;
5. attività di referto all'Assemblea sullo stato di attuazione dei progetti.
6. quantificazione dell'ammontare delle spese di funzionamento del Distretto e delle risorse

aggiuntive che si rendessero, eventualmente, necessarie per la realizzazione del programma di attività previsto dai progetti avviati, durante una qualsiasi fase di avanzamento dei lavori, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea unitamente ad una proposta di ripartizione delle quote di cofinanziamento integrative fra i soggetti aderenti.

7. predispone il bilancio di previsione prima dell'inizio dell'esercizio sociale ed il programma di attività annuale;

8. predispone entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, il bilancio consuntivo e la relazione dell'attività svolta;

9. definisce l'assetto organizzativo dell'Associazione, secondo quanto previsto nel presente Statuto e in base agli indirizzi dell'Assemblea;

10. propone all'Assemblea l'espulsione dei soci nei casi previsti dallo Statuto;

11. delibera la decadenza dei soci morosi;

12. adotta i regolamenti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione;

L'Organismo decisionale è composto da n. 13 membri, compreso il Presidente del Distretto, di cui:

n. 1 membro di diritto – presidente pro – tempore del Consorzio "Tindari – Nebrodi";

n. 4 membri di diritto - sindaci pro - tempore, o loro delegati, dei comuni aderenti con popolazione, superiore a 10 mila abitanti;

n. 4 membri designati dai soggetti privati;

n. 4 membri designati dai Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

I componenti dell'Organismo decisionale durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Al loro interno con votazione separata eleggono il presidente ed il vicepresidente del Distretto con funzioni vicarie.

L'Organismo decisionale è convocato dal Presidente con telegramma, lettera, e - mail, fax, sms o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento da spedirsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, oppure, in via straordinaria, con avviso trasmesso almeno ventiquattro ore prima. La convocazione può essere richiesta anche da un terzo dei suoi componenti, ed è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In sede di costituzione dell'associazione, i soci hanno facoltà di nominare i soggetti che ricoprono le cariche sociali nell'organismo decisionale.

Art. 13 Il Presidente

Il legale rappresentante del Distretto è il presidente, che presiede l'Assemblea e l'Organismo decisionale.

Il Presidente:

- Adotta i provvedimenti urgenti e necessari per il buon funzionamento del Distretto, sottoponendoli alla ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile;

- Cura la concreta attuazione dei deliberati degli organi collegiali;

- Stipula i contratti e le convenzioni;

- Firma i bilanci consuntivi e preventivi;

Dura in carica per tre anni ed è rieleggibile.

Art. 14 - Revisore dei Conti

Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea ed è scelto, tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili.

Il Revisore dei conti:

- esercita i controlli sulla gestione finanziaria dell'Associazione;

- accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

- esercita tutti gli altri poteri a esso attribuiti dalle normative vigenti.

- riferisce all'Assemblea e all'Organismo decisionale sulla regolarità dei rendiconti in sede di applicazione degli stessi.

Dura in carica per tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.

Art. 15 Il Garante del Consumatore Turista

Il Garante del consumatore turista, cura le attività di tutela della qualità e dei diritti del consumatore - turista nel territorio del Distretto. Il garante è nominato dall'Organismo decisionale e deve essere un esperto o un operatore del turismo di notoria competenza ed esperienza. Dura in carica per tre anni, ed è rieleggibile.

In tutte le sedi del distretto viene istituito uno sportello del Garante del consumatore turista.

Art. 16 Il Comitato Tecnico

Il Comitato Tecnico è costituito da un numero variabile da tre a cinque componenti nominati dall'Organismo decisionale che li sceglie, fra soggetti, anche dipendenti dei soggetti pubblici aderenti, che abbiano competenze in materia di management pubblico locale, marketing turistico e politiche di accoglienza turistica, programmazione, progettazione e rendicontazione di finanziamenti comunitari, valutazione e comunicazione esterna

Al Comitato Tecnico sono attribuiti i seguenti compiti :

- pianificazione e programmazione dei progetti e delle attività in cui è coinvolta l'Associazione;
- valutazione sulla fattibilità tecnica, economico e finanziaria dei progetti e delle attività messe in campo o partecipate dall'Associazione;
- redazione dei progetti, di tutti gli atti ed elaborati tecnici;
- valutazione in merito alla rispondenza con gli strumenti di pianificazione territoriale relativi all'area di intervento;
- verifica della esecuzione degli interventi, secondo quanto specificato dal relativo cronoprogramma, e l'eventuale rimodulazione degli interventi programmati;
- monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti di sviluppo e verifica la corretta gestione delle linee di intervento finanziate sul P.O. FEARS 2007/2013 e la rendicontazione dei finanziamenti.
- controllo della garanzia del parametro di complementarità, evitando la duplicazione e/o sovrapposizione dei finanziamenti sullo stesso investimento o sulla stessa iniziativa e garantendo la integrazione fra più attività, dell'associazione, dei soci, di altri soggetti pubblici e privati che operano in maniera collaterale.
- predisposizione della rendicontazione annuale e triennale sull'attività svolta, con indicazione dei risultati conseguiti, delle spese sostenute e delle modalità di impiego dell'eventuale finanziamento pubblico prevista dall'art. 9 comma 1 e 2 del D.A. 16/2/2010.
- svolgimento di ogni attività necessaria per la concreta esecuzione dei deliberati degli organi collegiali e tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Presidente e dagli organi sociali.

Il Comitato tecnico riferisce all'Organismo decisionale sullo stato dei progetti e sulle attività svolte.

Art. 17 Struttura amministrativa

Per lo svolgimento dell'attività amministrativa il Distretto si avvarrà della struttura amministrativa e finanziaria del Consorzio "Tindari – Nebrodi".

Art. 18 - La Commissione per l'etica ed il turismo sostenibile

La commissione etica è composta di tre membri, che durano in carica tre anni; essa fornisce un parere, anche successivo, sul piano di sviluppo turistico (pst), in relazione ai seguenti punti:

- La compatibilità del pst con la carta mondiale dell'etica del turismo;
- La coerenza degli interventi del pst del distretto con la carta europea del turismo sostenibile ed Agenda 21.

La Commissione etica approva anche un documento, denominato *griglia di legalità*, cui sono vincolati i soggetti privati che richiedono l'adesione al distretto.

Il presidente ed i componenti della commissione etica, che si riunisce almeno una volta all'anno, sono nominati dal Presidente e scelti fra magistrati in pensione, docenti universitari, avvocati, dirigenti in servizio o in quiescenza dello Stato o della Regione, dirigenti di associazioni ambientaliste di rilievo nazionale.

Titolo IV Patrimonio

Art. 19 - Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili acquisiti a qualsiasi titolo, ivi compresi i contributi e le elargizioni di Enti pubblici o privati e di persone fisiche.

2. Le entrate sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) dai contributi dei soci;
- c) da eventuali contributi corrisposti da Enti pubblici e da soggetti privati;
- d) da proventi vari, ivi compresi quelli derivanti dallo svolgimento della propria attività.

Tutte le entrate devono garantire le spese e gli oneri afferenti l'attività e il funzionamento dell'Associazione (costi di costituzione, gestione e

funzionamento), altresì, devono assicurare la copertura del programma finanziario del PST nel suo complesso e dei progetti specifici di sviluppo (costi di finanziamento), in base alle quote di cofinanziamento previste nel Piano di Sviluppo Territoriale. Tali quote sono diversificate e distribuite tra i soci a seconda degli interventi di sistema e delle azioni di diretto interesse.

Art. 20 Esercizio sociale e bilanci

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Entro il 31 Maggio di ciascun anno l'Assemblea provvede all'approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dall'Organismo decisionale.

Entro il 31 Gennaio dell'anno di riferimento l'Assemblea provvede all'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo predisposto dall'Organismo decisionale. I bilanci sopraindicati vengono depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni precedenti l'Assemblea convocata per la loro approvazione, e sono a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Art. 21 Scioglimento

L'Associazione si scioglie per il decorso del termine di durata, per deliberazione assembleare adottata con la maggioranza di almeno due terzi dei consorziati ovvero per qualunque altra causa prevista dalla legge.

In conseguenza del verificarsi di una causa di scioglimento l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone le attribuzioni e i poteri e stabilendone il compenso. I liquidatori, al termine delle operazioni di liquidazione, provvederanno alla devoluzione della consistenza residuale del fondo associativo tra i soci in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al fondo associativo stesso, salvo che l'assemblea non abbia deliberato la devoluzione del patrimonio residuo a enti svolgenti attività analoga a quella dell'Associazione.

Art. 22 Clausola arbitrale

Qualunque controversia tra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, connessa all'interpretazione ed applicazione del presente

statuto ed in genere all'esercizio dell'attività sociale, ed eccezione di quelle di specifica competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria, sarà devoluta al giudizio di un collegio composto da tre membri nominati: uno dalla parte istante, l'altro entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta ricevutane dall'altra parte, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Patti ed il terzo, entro trenta giorni dalla nomina dell'ultimo da parte dei primi due o, parimenti, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Patti. Sede dell'arbitrato sarà Patti.

Il Collegio giudicherà in via rituale secondo diritto e nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile.

Art. 23 Disposizioni generali – Rinvio

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.